

Conciliazione anche senza avvocati

Mediatori, basta una laurea triennale o l'iscrizione a un albo

DI ANTONIO CICCIA

Apassi sostenuti verso la conciliazione obbligatoria. Anche senza avvocati. Il regolamento attuativo (decreto n. 180) del decreto legislativo 28/2010 (in pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 di domani 5 novembre 2010) non prevede per gli organismi di conciliazione l'obbligo di inserire nei propri regolamenti la presenza necessaria dell'avvocato ad assistere le parti. Dunque si marcia verso la scadenza del 20 marzo 2011 (salvo stop giudiziari, visto che sono stati annunciati ricorsi), data a partire dalla quale, in molte materie, si dovrà per forza passare dal conciliatore professionista. E l'avvocato, se interpellato, dovrà indirizzare gli interessati verso la conciliazione e, prima di iniziare, una causa dovrà dare l'avviso della possibilità di optare per la mediazione. Tra l'altro il decreto 28/2010 prevede sanzioni di carattere contrattuale a carico dell'avvocato che non fornisce tutte le informazioni sulla conciliazione e sui benefici fiscali connessi. Per centrare l'obiettivo uno strumento necessario è il regolamento in esame che disciplina alcuni fondamentali aspetti organizzativi: in particolare gli organismi di conciliazione e gli enti di formazione. Quindi da un lato ci sono le regole per accreditarsi presso il ministero della giustizia e dall'altro ci sono le regole per formare i conciliatori. E soprattutto ci sono regole per diventare mediatori: ci vuole la laurea almeno triennale o l'iscrizione a un albo e bisogna avere seguito un percorso di formazione qualificato, seguito da periodici aggiornamenti. Contemporaneamente il regolamento prescrive alcune regole del procedimento, che produrranno effetti anche per la eventuale fase successiva giudiziale. In particolare i singoli organismi dovranno stabilire a quali condizioni il conciliatore dovrà formulare una proposta di accordo nel merito. La formulazione della proposta di accordo mettere le parti di fronte alla necessità di prendere la decisione se aderire o meno. Ma non aderire a una proposta del mediatore potrà costare caro dopo: se, una volta in causa, il giudice dovesse ritenere che la soluzione del

L'obbligo di informativa per il legale

OGGETTO	<ul style="list-style-type: none">• diversi tipi di conciliazione• facoltativa• obbligatoria• procedure• benefici
QUANDO	all'atto del conferimento dell'incarico (quindi non necessariamente al primo incontro)
COME	chiaramente e per iscritto
FORMALITÀ	Informativa sottoscritta dal cliente e allegata all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio
SANZIONI PER OMISSIONI	<ul style="list-style-type: none">• annullabilità del contratto con il cliente• sanzioni disciplinari

conciliatore era ragionevole e se la ripropone in sentenza, allora la condanna alle spese colpirà chi ha rifiutato la ragionevole proposta di accordo. Tra l'altro è molto probabile che gli organismi di conciliazione incentivino alla proposizione di accordi bonari, anche perchè questo significa avere una indennità maggiorata. Per gli organismi di conciliazione - enti pubblici si spenderà (per ciascuna parte) da 65 euro a 9200 euro, a seconda dal valore della questione, come da tabella allegata al decreto in commento. Con aumento del

20% per affari complessi, se la conciliazione ha esito positivo e nel caso di formulazione da parte del mediatore della proposta di accordo. Le cifre sono ridotte di un terzo quando la conciliazione è obbligatoria. L'organismo privato non è tenuto al rispetto degli importi indicati nella tabella allegata al decreto ministeriale, anche se deve rispettare la tabella con la riduzione di un terzo per i casi di conciliazione obbligatoria. Casi, questi ultimi, che sono tanti e toccano aspetti quotidiani: dal condominio alle successioni, dalle loca-



zioni al risarcimento danno, dai contratti bancari a quelli assicurativi e altri ancora. Dal canto su per l'avvocato scatta l'obbligo di dare informazioni al cliente sui diversi tipi di conciliazione previsti dalla legge: sia quella facoltativa sia quella obbligatoria. L'informativa deve riguardare sia modalità e procedure conciliative sia vantaggi fiscali connessi alla mediazione. L'avvocato è tenuto a dare queste informazioni al momento del conferimento dell'incarico. L'avvocato deve anche informare dei casi in cui l'esperimento del proce-

dimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e cioè dei casi in cui non si può mandare avanti la causa, senza avere prima effettuato una conciliazione. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non rinvia d'ufficio per la mediazione, deve informare la parte della facoltà di chiedere la mediazione. Dunque non basta una informativa orale e dell'avvenuta informazione deve essere data formalizzazione per iscritto. La norma lascia libertà di forme e quindi si può utilizzare un foglio a parte, ma si può anche inserire un apposito avviso all'interno della procura alle liti. L'avviso deve essere dato dagli avvocati al momento del conferimento dell'incarico. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto è annullabile e l'avvocato è passibile di sanzioni disciplinari. L'annullabilità del contratto non tocca, però, la validità della procura rilasciata dal cliente all'avvocato: la procura alle liti è un atto interamente disciplinato dalla legge processuale, ed è quindi insensibile alla sorte del contratto di patrocinio, la cui invalidità non toglie quindi al difensore il potere di stare in giudizio attribuito con la procura.